

Cassazione. I giudici si pronunciano sull'eredità Versace

## Per la stima del patrimonio vale l'ultimo bilancio societario

Finisce in pareggio la "partita" tra Allegra Versace e il fisco circa il pagamento dell'**imposta di successione** dovuta a seguito del decesso del noto stilista nel 1997. La **Cassazione** si è infatti occupata di due diversi casi, decidendo, con la sentenza n. 25007 dell'11 dicembre 2015, a favore del fisco e invece a favore dell'erede nella sentenza n. 25008.

Nel primo caso si discuteva dell'imposta relativa alla successione nel 50% del capitale della Gianni Versace Spa: la Cassazione ha affermato che, al fine della determinazione del patrimonio netto della società le cui quote sono oggetto di successione, si deve tener conto del bilancio d'esercizio e non si può fondare detta valorizzazione su un bilancio straordinario infrannuale. Nella fattispecie dalla Suprema corte, rispetto a un bilancio d'esercizio (chiuso al 31 dicembre 2006) nel quale era rappresentato un patrimonio netto più consistente, era stato approvato un successivo bilancio straordinario (riferito alla data di morte) che esponeva un patrimonio netto di minore entità perché risentiva di una distribuzione di riserve (anteriori alla morte, ma posteriori alla chiusura dell'ultimo bilancio) nel frattempo intervenuta (e fondata su decisioni assunte nell'esercizio anteriore). La Cassazione svolge il suo ragionamento in base alla considerazione secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o di società comprese nell'attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore delle stesse che risulti dall'ultimo bilancio. Trattandosi dunque di un criterio stabilito dalla legge, esso non ammette correttivi non altrettanto dotati di un supporto normativo. Ne consegue che la base imponibile relativamente ad azioni, titoli e quote sociali non può essere determinata, ove risultino valori emergenti da un bilancio regolarmente approvato, assumendo come criterio di computo distinte risultanze tratte da documenti diversi, quali un bilancio infrannuale.

Nella causa decisa con la sentenza n. 25008 si discuteva della restituzione di un tributo (il "famoso" contributo straordinario per l'Europa) versato dallo stilista e dovuto a rimborso. Il rimborso era stato negato sul presupposto che il credito non era stato indicato dall'erede nella dichiarazione di successione, e ciò in quanto, per l'articolo 48 del decreto legislativo 346/90, i debitori del defunto non possono pagare le somme dovute agli eredi se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione. La Cassazione argomenta che la presentazione dell'istanza di rimborso da parte dell'erede, avendo come destinatario la stessa amministrazione finanziaria, poteva e doveva valere come dichiarazione volta a indicare il credito e a integrare la dichiarazione di successione. Infatti, l'articolo 48 del decreto 346/90, non può essere riferita al credito derivante da rapporti d'imposta. Ne consegue che tale norma non interferisce col diritto alla restituzione dei tributi versati dal de cuius (e non più dovuti) nei casi in cui il credito restitutorio sia dall'amministrazione riconosciuto esistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani